

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Gestione
Dipendenti Pubblici**

Direzione Centrale Credito e Welfare
Progetto Home Care Premium



Assistenza Domiciliare

*Per i dipendenti e pensionati pubblici, iscritti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici
anche ai sensi del D.M. n. 45/1997,*

per i loro coniugi conviventi,

per i loro familiari di primo grado,

Non autosufficienti

Avviso Pubblico

per l'intervento in favore di soggetti Non autosufficienti e fragili

Utenti dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici

nonché azioni di prevenzione della Non autosufficienza e del decadimento cognitivo

Nelle premesse al presente Avviso sono descritti gli indirizzi, le modalità gestionali e operative che caratterizzano la nuova prestazione di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti Non autosufficienti.

Invitiamo gli utenti ad una completa e approfondita lettura, al fine di coglierne i principi e le volontà istituzionali, le peculiarità amministrative che strutturano la prestazione.

Nell'Avviso sono identificati con il simbolo  tutte le fasi su cui porre particolare attenzione.

Con il simbolo  sono evidenziati gli "alert" temporali.

Premesse istituzionali

INPS e la Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPDAP (oggi INPS Gestione Dipendenti Pubblici) ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

L'art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, successivamente convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell'INPDAP, con decorrenza 01/01/2012 e ha attribuito le relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

INPS, pertanto, prosegue, attraverso la **Gestione Dipendenti Pubblici**, nell'erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Decreto Ministeriale 463/98, in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35 %, sulle retribuzioni del personale in servizio.

Dal 2001, gli Organi di Governo e Indirizzo dell'Istituto hanno definito, tra le politiche d'intervento in favore dei propri utenti, **azioni a favore di soggetti Non autosufficienti**, anche con riguardo ad azioni di prevenzione della Non autosufficienza e del decadimento cognitivo.

Di fatto, si era rilevato come gli utenti dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici appartenessero alla categoria dei cosiddetti "Né/Né", né troppo poveri per accedere ai servizi pubblici, né troppo abbienti per poter sostenere economicamente interventi privati di assistenza. Sulla base di tali considerazioni sono state attivate nuove prestazioni a supporto della Non autosufficienza.

Gli Ambiti Territoriali Sociali e gli Enti Locali convenzionati

Nel novembre 2012, l'Istituto ha convenzionato sull'intero territorio nazionale Enti Locali virtuosi, innovatori, fortemente orientati ai bisogni dei propri cittadini, capaci di sperimentare forme d'intervento assistenziale sostenibili e trasferibili a livello nazionale e internazionale, attraverso i quali poter fornire ai propri utenti della Gestione Dipendenti Pubblici prestazioni di Assistenza Domiciliare. L'elenco degli Enti convenzionati è disponibile all'allegato 1 del presente Avviso.

Nell'elenco compaiono gli Ambiti Territoriali Sociali (raggruppamenti di Comuni), anche come differentemente localmente nominati (Distretti Sociali, Consorzi, Aziende Speciali di Servizi alla Persona, Plus, etc.), Aziende Sanitarie, Regioni che erogano, con il supporto economico dell'Istituto le prestazioni assistenziali a domicilio, definite nel presente Avviso, in favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

I servizi di Assistenza Domiciliare sono, attualmente, disponibili in favore dei soli residenti presso i suddetti Ambiti Territoriali Sociali convenzionati.

Nei prossimi anni, l'Istituto, nei limiti delle risorse disponibili, amplierà la platea degli Ambiti Sociali convenzionati al fine di incrementare il numero dei potenziali beneficiari e i territori in rete.



Le prestazioni di Assistenza Domiciliare

Tra le differenti modalità di intervento a supporto degli utenti Non autosufficienti, si è scelto di investire le risorse economiche **nell'assistenza domiciliare**, che rappresenta, ad avviso dell'Istituto, il modello che meglio coniuga il binomio **“sostenibilità – dignità umana”**.

L'intervento progettuale, per previsioni istituzionali, normative e regolamentari, si riferisce a prestazioni e interventi, economici e di servizio, afferenti esclusivamente alla sfera **socio assistenziale** di supporto agli utenti in condizione di Non autosufficienza e di fragilità, anche in un'ottica di prevenzione, pur cogliendone l'eventuale necessaria integrazione con la sfera sanitaria.

Nel caso di interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, sono sostenibili economicamente dal progetto le **“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”** così come definite dall'articolo 3 del DPCM 14 febbraio 2001.

Il Progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti assistenziali in denaro o natura, ma anche di supportare la comunità degli utenti nell'affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di Non autosufficienza proprio o dei propri familiari.

Ampio spazio di intervento a carico dell'Istituto verrà, pertanto, dedicato alle fasi di **informazione, consulenza e formazione** dei familiari e dei *care givers* anche eventualmente non connesse a una successiva fase di supporto assistenziale diretto e indiretto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Istituto.

Ulteriore sforzo progettuale è orientato alla valutazione delle opportunità di inserimento, installazione ed uso, a domicilio, di dotazioni fisiche e attrezzature (ausili) o di strumenti tecnologici di **domotica**, atti a ridurre il grado di Non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di ulteriori degenerazioni e aggravamenti.

Responsabilità e Sostenibilità del Progetto

L'Istituto ritiene che l'insieme delle vigenti disposizioni normative, nazionali ed internazionali, evidenzino una responsabilità solidale di intervento tra **Famiglia** del soggetto Non autosufficiente, *in primis*, e **Amministrazioni Pubbliche**, con la valorizzazione del ruolo e dell'intervento del **“terzo settore”** e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto.

Si vedano, in tal senso, i principi ed i valori contenuti nella Carta Costituzionale, agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, le norme del Codice Civile (articoli da 433 a 448), relative agli **“Alimenti”**, e nel Codice Penale agli articoli 570 **“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”** e 591 **“Abbandono di Persone Incapaci”**, nelle disposizioni contenute nella Legge 328/2000 **“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”**,

L'intervento di Assistenza Domiciliare, oltre a prevedere un coinvolgimento del nucleo familiare, prevede e stimola la valorizzazione di tutte le risorse sociali, pubbliche e private che possano massimizzare la qualità e quantità degli interventi, quali, ad esempio, le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, gli Istituti di Patronato e Assistenza Sociale, i CAF, i Centri per l'Impiego, le Agenzie Formative e di Lavoro, le Associazioni di familiari di persone Non autosufficienti.



Premesse Amministrative

I Soggetti dell'Avviso: Il Titolare “dante causa”, il Beneficiario, il Richiedente

All'interno del presente Avviso sono previste tre figure distinte che possono comparire nella richiesta della prestazione e nella sua fruizione: il titolare “dante causa”, il beneficiario, il richiedente.

Il Titolare “dante causa”

All'interno del presente Avviso, per soggetto **Titolare** (del diritto) o “dante causa”, s'intende il dipendente o il pensionato dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), vivente o deceduto (in tal ultimo caso, per i soli giovani orfani minorenni), che “genera” il diritto alla prestazione.

Il Beneficiario dell'Assistenza Domiciliare

Per soggetto **Beneficiario** si intende il soggetto che ha il diritto a godere dell'Assistenza Domiciliare: in questo caso, il medesimo dipendente o pensionato pubblico, il suo coniuge convivente, i suoi familiari di primo grado (genitori o figli).

Il Richiedente

Per soggetto **Richiedente** s'intende chi, di fatto, presenta la domanda di Assistenza Domiciliare in favore del beneficiario, come sopra definito.

Il prospetto sotto rappresentato descrive le possibili combinazioni tra soggetto richiedente e soggetto beneficiario della prestazione di Assistenza Domiciliare:

Richiedente che presenta domanda per il Beneficiario della prestazione	
Richiedente	Beneficiario
Il titolare	Per se stesso
Il titolare	Per il Coniuge convivente
Il titolare	Per un Familiare di primo grado, genitore o figlio
Coniuge convivente di titolare	Per se stesso
Coniuge convivente di titolare	Per il titolare
Coniuge convivente di titolare	Per i familiari di primo grado del titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per se stesso
Familiare di primo grado del titolare	Per il titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per altro familiare di primo grado del titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per il coniuge convivente del titolare
Dal genitore richiedente “superstite”	Per il figlio minore orfano di titolare “dante causa”
Dal tutore	Per il figlio minore di titolare “dante causa”
Dall'amministratore di sostegno del soggetto beneficiario	Per il beneficiario, come sopra definito
Dall'Ambito Sociale convenzionato, di cui all'allegato elenco numero 1.	Per i beneficiari come sopra definiti

L'iscrizione in banca dati

Per fare domanda o per godere della prestazione occorre essere riconosciuti dall'Istituto come potenziali RICHIEDENTI o BENEFICIARI della prestazione.

L'INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici conosce già tutti i suoi iscritti e pensionati "Titolari".

Di contro, gli altri "soggetti richiedenti" o "beneficiari" previsti dal presente Avviso, che non hanno di per sé rapporti diretti con l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, potrebbero non essere presenti in banca dati o, quantomeno, potrebbero non essere immediatamente "classificabili" come richiedenti o beneficiari: ne sono esempi, il coniuge convivente, il familiare di primo grado, il genitore superstite di minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore, l'amministratore di sostegno.

Tali soggetti, dovranno preventivamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando opportuna richiesta d'iscrizione in banca dati.

La richiesta, tramite il modulo "Iscrizione in banca dati" scaricabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inpdap.gov.it, va presentata alla Sede Provinciale INPS della Gestione Dipendenti Pubblici competente in relazione alla residenza del beneficiario, attraverso i canali di seguito elencati:

- ❖ recandosi direttamente alla sede;
- ❖ a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia digitalizzata del modulo opportunamente compilato;
- ❖ a mezzo posta elettronica NON certificata allegando anche copia del documento di identità;
- ❖ trasmettendo il modulo di iscrizione in banca dati in via cartacea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una copia del documento di identità in corso di validità;
- ❖ trasmettendo il modulo di iscrizione via fax, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica, sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it nella sezione "Contatti".

ATTENZIONE ! Per tutto quanto sopra descritto, devono preventivamente presentare iscrizione in banca dati, il coniuge, il familiare di primo grado, il genitore superstite di minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore, l'amministratore di sostegno.



Il PIN on line

Ulteriore passo preventivo, prima di fare domanda, è il possesso di un PIN on line, da parte del soggetto richiedente, elemento essenziale per l'accesso a tutti i Servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.

The screenshot displays the INPS website interface. On the left, there are news items about the CUD 2013, including 'Nuove modalità per ottenere il CUD 2013' and 'Nuove modalità per ottenere il CUD 2013'. On the right, there is a 'Servizi in linea' menu with a list of services: 'Entra nella sezione', 'Amministrazioni ed Enti', 'Caf e Professionisti', 'Dipendenti Gestione ex Inpdap', 'Familiari ed altri soggetti', 'Figli di iscritti e di pensionati', 'Imprese', 'Iscritti', 'Iscritti ex Enam', 'Operatori Finanziari', 'Patronati', 'Pensionati', 'Area Riservata Inps', and 'Il PIN'. Below the menu is a 'Territorio' button.

Il PIN è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l'identità del richiedente.

Il PIN può essere richiesto con le modalità descritte sui siti istituzionali www.inps.it e www.inpdap.gov.it.

In particolare, per tutte le informazioni sul PIN occorre cliccare sulla voce di menu "il PIN", nella sezione servizi in linea

(sul lato destro della Home Page) del sito www.inpdap.gov.it. Per presentare domanda di beneficio di servizi di Assistenza Domiciliare è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".



QUINDI, ATTENZIONE !

Per trasmettere la domanda è necessario avere il PIN INPS on line individuale. Per il suo ottenimento occorrono alcuni giorni. Richiedetelo per tempo. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che NON hanno richiesto il PIN in tempo utile.



La PA digitale e il cittadino digitale

La Pubblica Amministrazione è coinvolta in un globale processo di ammodernamento in favore dei cittadini utenti, con lo sviluppo e l'utilizzo di supporti informatici e telematici (dematerializzazione, decertificazione, etc.).

L'INPS, *in primis*, ha avviato la complessiva riforma delle modalità con cui presentare le domande per l'accesso alle prestazioni istituzionali, tra cui i benefici delle Gestioni Dipendenti Pubblici, valorizzando, in particolare, la modalità "on line".

L'INPS, inoltre, utilizza l'integrazione di numerose proprie banche dati per l'acquisizione automatica di documenti e certificazioni, sollevando gli utenti da una loro "faticosa" ricerca e raccolta.

Il cittadino utente, pertanto, ha nuovi strumenti e funzioni che semplificano l'interazione con la Pubblica Amministrazione, in generale, e con l'INPS in particolare.

Il cittadino utente deve, però, "approfittare" di tali novità ed evoluzioni, adeguando ed evolvendo di conseguenza la propria capacità di utilizzo dei servizi telematizzati.

Per favorire l'invio della domanda e lo scambio d'informazioni con l'Istituto vi invitiamo a:



Aggiornare i programmi per l'invio della domanda, in particolare i "browser" e Adobe Reader, nelle versioni indicate nella pagina dedicata alla prestazione.



Creare o utilizzare una casella di posta elettronica personale con cui dialogare con l'Istituto.



Creare o utilizzare un account facebook o consultare il contenuto della pagina "Persona Sempre".



Creare o utilizzare un account twitter, per ricevere costantemente aggiornamenti dal canale @INPSDipPubblici.

Attestazione ISEE

Il Decreto Legislativo 109/1999 e s.m.i. prevede che l'erogazione dei benefici sociali sia rapportata all'**Indicatore ISEE**. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al proprio nucleo familiare. L'Attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS, direttamente o attraverso gli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU, da parte del richiedente.

L'Attestazione ISEE, valida alla data di presentazione della domanda, **riferita al nucleo familiare in cui compare il BENEFICIARIO, è obbligatoria** per determinare i benefici assistenziali, come descritto nei successivi paragrafi.

La suddetta attestazione sarà acquisita automaticamente dalla banca dati dell'Istituto.



Prima di trasmettere la domanda on line, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta Attestazione ISEE, **riferita al nucleo familiare in cui compare il BENEFICIARIO**, presso INPS o Ente convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinché durante l'istruttoria della pratica il sistema rilevi i valori ISEE corrispondenti.



Nel caso si sia proceduto già in tal senso e sia già stata emessa una Attestazione valida alla data di presentazione della domanda, non sarà necessario richiedere una nuova Attestazione.

ATTENZIONE ! qualora, in fase d'istruttoria, il sistema non rilevi una valida Attestazione ISEE, relativa al nucleo familiare ove compaia il beneficiario, la domanda sarà respinta.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica dell'Attestazione da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario all'interno della medesima Attestazione (casi in cui il sistema non rileva la presenza di Attestazione ISEE riferita al nucleo in cui compare il beneficiario).

Criteri di ammissione al beneficio

L'assistenza in favore di soggetti Non autosufficienti è auspicabile che sia offerta quanto prima rispetto alla manifestazione del bisogno, quindi, in tempi brevi, tra la data di domanda e la valutazione del fabbisogno e l'avvio dell'intervento, ciò anche al fine di evitare possibili degenerazioni e aggravamenti della condizione. All'uopo, considerata anche la natura sperimentale dell'intervento, l'Istituto ha scelto, quale criterio di ammissione al beneficio, l'ordine cronologico di richiesta e validazione dell'istanza evitando procedure temporalmente più dilatate che prevedano, per esempio, la stesura di graduatorie. In ogni caso, considerata la natura dell'intervento assistenziale rapportata alla condizione soggettiva del fabbisogno, non vi è alcuna discriminazione, nel limite delle risorse economiche disponibili, rispetto ai termini di presentazione della domanda, considerato che ad ogni avente diritto viene assegnato un Programma connesso esclusivamente alla sua condizione Socio Assistenziale Familiare e alla sua capacità economica (ISEE), di durata pari a 12 mesi, a prescindere dalla data di presentazione della domanda e dall'avvio delle prestazioni assistenziali.

Il numero e la tipologia di beneficiari

Ciascun Ambito Sociale convenzionato ha definito, considerata la natura sperimentale dell'intervento, un numero massimo di assistiti e la loro tipologia, nel limite delle risorse economiche messe a disposizione dall'Istituto. Pertanto, ciascun Ambito Sociale convenzionato procederà, entro il 31 ottobre 2013, con l'attivazione di un numero massimo di Programmi Socio Assistenziali pari a quanto indicato nell'allegato 1 alla colonna " N° " in favore degli utenti identificati alla colonna "utenti" ove "T" corrisponde a "ogni tipologia di soggetto Non autosufficiente, "M" ai solo giovani minori, "A" ai soli soggetti adulti anche anziani. Dopo tale data, sulla base delle somme effettivamente ancora disponibili a livello nazionale si potrà procedere con l'ampliamento proporzionale dei beneficiari, anche in tal caso seguendo l'ordine cronologico di invio e validazione delle istanze.



La continuità di intervento

Il presente Avviso, così come sopra descritto, prevede l'ammissione al beneficio per ordine cronologico di invio e validazione delle domande. Considerato che, attualmente, presso alcuni Ambiti Convenzionati, sono già assistiti soggetti non autosufficienti a seguito di precedenti Progetti, anch'essi di durata annuale e in via di scadenza, si è RITENUTO OPPORTUNO assegnare la priorità di presa in carico ai suddetti utenti. Il numero di Ambiti Sociali già convenzionati è pari a circa un terzo di tutti i soggetti di cui all'allegato 1 con un numero di assistiti attualmente in carico non superiore al 15 % del numero di beneficiari a regime a fine 2013, a seguito del presente Avviso; ciò permette la doverosa prosecuzione dei programmi assistenziali e la contestuale ammissione di un rilevante numero di nuovi soggetti non autosufficienti.

AVVISO PUBBLICO

Assistenza Domiciliare

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98 (“Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1998, n.662”), possono beneficiare dei servizi di Assistenza Domiciliare, come definiti nel presente Avviso:

i dipendenti e i pensionati, utenti dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici – iscritti al Fondo Credito anche per effetto del DM 45/07;

laddove i suddetti soggetti siano viventi: i loro coniugi conviventi, i loro familiari di primo grado.

In ogni caso, **Non autosufficienti** e residenti presso un Ambito Convenzionato, di cui all'Allegato elenco numero 1.

Sono ammessi al beneficio anche i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici.

Definizione di persona Non autosufficiente

Soggetti adulti (anche anziani).

Si definiscono, per il presente Avviso, Non autosufficienti i soggetti NON autonomi nello svolgimento di **una o più** delle attività quotidiane di natura personale o sociale, all'interno o all'esterno del proprio domicilio.

Le attività quotidiane di natura personale e sociale, svolte all'interno e all'esterno del proprio domicilio, da valutarsi per la classificazione dei soggetti beneficiari, sono le 12 seguenti:

1	Mobilità domestica	Valutazione della capacità di mobilità domestica nell'alzata e rimessa a letto, nella mobilità all'interno del domicilio durante la giornata, anche con l'ausilio di supporti.
2	Igiene personale	Valutazione della capacità di avere cura della propria igiene personale, di fare il bagno/doccia.
3	Toilette	Valutazione della capacità di andare autonomamente in bagno, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza
4	Vestizione	Valutazione della capacità di vestirsi autonomamente
5	Alimentazione	Valutazione della capacità di alimentarsi autonomamente in maniera costante e adeguata
6	Preparazione pasti	Valutazione della capacità di prepararsi i pasti
7	Assunzione farmaci	Valutazione dell'autonomia di una corretta assunzione farmacologica
8	Housekeeping	Valutazione della capacità di governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti
9	Riposo notturno	Valutazione della necessità di eventuale assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno
10	Uso telefono e strumenti di alert	Valutazione della capacità di uso del telefono e degli strumenti di comunicazione di alert.
11	Mobilità extra domiciliare. Spesa	Valutazione della capacità e autonomia di mobilità extra domiciliare quotidiana anche per l'acquisto dei generi di primaria necessità.
12	Uso del denaro	Valutazione della capacità di disporre del proprio denaro e patrimonio oltre le spese di prima necessità quotidiana.

Giovani Minorenni

In caso di giovani minorenni, l'ammissibilità al beneficio è **esclusivamente rimandata all'accertamento di handicap come definito dalla Legge 104/92.**

Sono, pertanto, ammessi al beneficio i soli giovani minori, figli o orfani di dipendenti o di pensionati, assistiti dalla Gestione Dipendenti Pubblici, in condizione di handicap come accertato dalla legge 104/92.

Le Domande – Modalità e termini di invio telematico



Le domande di Assistenza Domiciliare possono essere trasmesse dal RICHIEDENTE, come sopra definito, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 30 settembre 2013.**



La domanda di assistenza domiciliare dovrà essere trasmessa dal RICHIEDENTE (le cui tipologie sono analiticamente dettagliate ai punti precedenti) per via telematica attraverso la procedura informatica accessibile dal sito www.inpdap.gov.it. La procedura "Assistenza Domiciliare – Domanda" presente all'interno dell'area riservata cui accedono gli utenti in possesso di PIN, può essere raggiunta attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

- ❖ dalla Home Page, scegliendo la voce di menu "area riservata INPS" nella sezione "Servizi in linea" (sul lato destro della Home Page) e, quindi, cliccando sul link "accesso area riservata INPS – Servizi ex INPDAP";
- ❖ dalla pagina dedicata alla prestazione, accessibile attraverso apposito link pubblicato con evidenza nella home page del sito www.inpdap.gov.it.

La procedura è, altresì, accessibile dal sito www.inps.it selezionando "servizi per il cittadino"; dopo aver inserito codice fiscale e PIN, selezionare "servizi ex INPDAP".

Accedendo all'area riservata con PIN on line, si è automaticamente riconosciuti come utenti e comparirà, tra le voci di menù, la possibilità di inviare la domanda per il presente Avviso.

Entrando alla voce "Inserisci domanda" sarà visualizzato il modello da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del **soggetto richiedente** e del **soggetto titolare** "dante causa".

Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di casella di posta elettronica (email) al fine di agevolare i contatti amministrativi e operativi.

Nella sezione successiva del modulo di domanda sarà possibile identificare il soggetto beneficiario per cui si richiede l'Assistenza Domiciliare, nel caso non coincida con il medesimo richiedente.

Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo email indicato nell'istanza.

La domanda inviata è, inoltre, visualizzabile con la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno della medesima Area Riservata.

La domanda NON è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà, comunque, le domande ricevute in ordine cronologico.

ATTENZIONE. Lo stato di avanzamento della pratica è visibile alla voce di menù "Segui iter domanda", all'interno della medesima area riservata.

In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero gratuito **803164** (solo da numeri fissi;

da cellulare è necessario chiamare lo 06 164 164 a pagamento). In ogni caso è necessario essere presenti in banca dati e avere il PIN.

La domanda potrà, inoltre, essere inviata dall'Ambito Sociale Convenzionato per i beneficiari residenti nel loro territorio di competenza.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'Istituto, nei mesi scorsi gli Ambiti Sociali Convenzionati hanno promosso l'iniziativa ed in alcuni casi hanno pubblicato Avvisi relativamente al loro territorio di competenza. In tali casi i Soggetti Convenzionati procederanno direttamente con l'inserimento delle istanze, così eventualmente già acquisite.

Rimane salvo il diritto di invio diretto delle domande attraverso i Servizi in linea da parte di ciascun soggetto richiedente in favore dei beneficiari residenti in ciascun Ambito di cui Allegato elenco 1.



Istruttoria amministrativa della domanda

La valutazione amministrativa delle domande avverrà da parte della Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio, in ordine cronologico di invio e ricezione, fatta salva l'immediata istruttoria, **per continuità di intervento**, di domande di soggetti già beneficiari di precedenti progetti di Assistenza Domiciliare (Home Care Premium) attivati dalla Gestione Dipendenti Pubblici negli anni 2011 e 2012, che transiteranno automaticamente al nuovo modello assistenziale, alla conclusione del proprio Programma annuale assistenziale.

Per questi ultimi, il transito comporta obbligatoriamente la riformulazione del Programma secondo le previsioni del presente Avviso. I soggetti già così assistiti dovranno, comunque, presentare la domanda, nelle modalità sopra definite (nel periodo antecedente la conclusione del programma assistenziale). Il sistema di acquisizione verificherà automaticamente l'attuale status di soggetto "privilegiato" assegnando la priorità di presa in carico.

In ogni caso, le istanze verranno istruite verificando le condizioni di ammissibilità come definite ai punti precedenti (requisito soggettivo: dipendente e pensionato pubblico, suo coniuge convivente, suo familiare di primo grado, comunque, residenti presso un Ambito territoriale convenzionato – requisito territoriale), con la necessaria acquisizione, in automatico, attraverso le banche dati dell'Istituto, dei valori dell'Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

L'INPS, dopo la positiva verifica amministrativa e l'acquisizione dell'Attestazione ISEE, vigente alla data di invio della medesima istanza, ne autorizzerà la presa in carico all'Ambito Sociale convenzionato competente, in relazione alla residenza del beneficiario, con l'avvio delle procedure relative a tutte le fasi di valutazione e ammissione alle prestazioni.

In caso NON ricorrano i presupposti soggettivi e territoriali di ammissibilità al beneficio, la Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici procederà con il rigetto motivato dell'istanza.

Presenza in carico e valutazione del bisogno assistenziale

L'Ambito Sociale convenzionato procederà con la "presa in carico" delle domande positivamente valutate dalla Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici, in ordine cronologico.

L'Ambito Sociale convenzionato informerà il richiedente della presa in carico della domanda con l'identificazione dell'Assistente Sociale (cosiddetto "Case Manager") che procederà con la valutazione del bisogno e la definizione del Programma Assistenziale Familiare.

La valutazione verrà effettuata **dall'Assistente Sociale**, con il coinvolgimento attivo del medesimo soggetto Non autosufficiente (laddove possibile), dei suoi familiari oltre ad eventuali figure professionali ritenute opportune dall'Ambito Sociale stesso.

Nel caso di assenza di familiari, è preferibile, sin dalla presa in carico o dall'avvio della valutazione e definizione del Programma socio assistenziale di intervento, laddove possibile, identificare un **“amministratore di sostegno”**, così come definito dalla Legge 6/2004.

La valutazione potrà essere svolta, preferibilmente, presso il domicilio del soggetto Non autosufficiente o presso le strutture del soggetto proponente.

La valutazione del grado di Non autosufficienza può essere periodicamente aggiornata su istanza delle parti.

Nel caso di **soggetti adulti**, la valutazione del grado di Non autosufficienza verrà effettuata utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato 2, parte integrante del presente Avviso, verificando le condizioni definite nella Colonna C “Valutazione”, per ciascuna delle attività quotidiane (ADL) sopra definite.

Contestualmente alla valutazione quantitativa e qualitativa del grado di Non autosufficienza, relativamente a ciascuna delle 12 attività di vita quotidiana, durante l'incontro o in eventuali successivi, saranno verificate le corrispondenti modalità, **effettive o potenziali di supporto alle necessità assistenziali relative a ciascuna delle inabilità rilevate**, tra quelle inserite nel Catalogo delle Prestazioni, utili a supportare ciascuna attività quotidiana.

All'uopo, ne sono stati identificate 6 definite **“Prevalenti”**, si veda Colonna D dell'allegato 2, alla voce **“Prestazione Prevalente”**.

L'elencazione delle Prestazioni prevalenti è consequenziale, per gradi di bisogno crescenti, dove la risorsa successiva supporta, integra o sostituisce la/le precedenti:

- 1) **Servizi Pubblici GRATUITI:** l'incapacità funzionale è o può essere **integralmente** supportata dall'intervento dell'amministrazione pubblica, (*intese come prestazioni già erogate, gratuitamente, da Pubblici Servizi Territoriali o di possibile erogazione*);
- 2) **Familiare Convivente:** l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai “Servizi Pubblici” (come sopra definiti), ma DEVE e può essere anche supportata e/o integrata da un familiare convivente, attraverso le cosiddette “cure familiari” (esempio coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella, soggetto convivente, etc.). In tale ambito sono considerate anche le formule di convivenza “informale”;
- 3) **Familiare NON Convivente:** l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai “Servizi Pubblici” (come sopra definiti) e/o da “cure familiari”, ma DEVE e può essere supportata e/o integrata anche da un familiare NON convivente (esempio genitore, figlio, fratello, sorella, fino al quarto grado di parentela o affinità);
- 4) **Interventi Pubblici a pagamento:** l'incapacità funzionale è già **integralmente** supportata dall'intervento dell'amministrazione pubblica, (*intese come prestazioni già erogate da Pubblici Servizi Territoriali con una contribuzione economica a carico del beneficiario, secondo le disposizioni regolamentari delle Amministrazioni locali competenti*);
- 5) **Volontariato:** l'incapacità funzionale NON è o non può essere integralmente supportata dalle risorse sopra definite ma deve e può essere **supportata, integrata o sostituita** anche dall'intervento di forme di affido, di volontariato, vicinato, prossimità. In tale ambito sono classificate anche le formule di affido presso il domicilio del medesimo affidatario;
- 6) **Assistente Familiare:** l'incapacità funzionale NON è o non può essere integralmente supportata da tutte le risorse come sopra definite ma deve e può essere supportata, integrata o, eventualmente, sostituita anche dall'intervento di un'Assistente Familiare.

Ai fini della gestione del Progetto, le Prestazioni sopra definite, per ciascuna delle 12 Attività Quotidiane (ADL), possono essere, per crescente grado di bisogno, complementari o alternative, comunque capaci di soddisfare integralmente le condizioni di Non autosufficienza .

La valutazione della Prestazione di intervento sarà definita per ognuna delle 12 attività quotidiane come sopra definite, generando il Punteggio che determina il valore socio assistenziale a carico dell'Istituto.

Giovani Minori

Nel caso di giovani minori, il grado di Non autosufficienza è strettamente connesso al livello di handicap riconosciuto in sede di Verbale 104 (articolo 3, comma 1 ovvero comma 3).

Nel caso di giovani minori, la valutazione complessiva delle Prestazioni a risoluzione della necessità assistenziale dovrà riferirsi alle sole voci 1), 2), 4) e 6). Quanto al Punto 6, la figura dell'Assistente Familiare potrà essere sostituita dall'Educatore Domiciliare.

Nel caso di giovani minori sarà utilizzato lo schema di cui all'allegato 3, anch'esso parte integrante del presente Avviso.

Sarà, comunque, facoltà dell'Ambito Sociale convenzionato, nel caso di valutazione e predisposizione del Programma Assistenziale Familiare di un minore, utilizzare le modalità di cui all'allegato 2, anziché dell'Allegato 3, laddove le specificità del caso lo rendano opportuno.

Il Programma Socio Assistenziale Familiare

Al termine delle valutazioni e verifiche di cui sopra, preso atto delle opportunità di intervento, l'Assistente Sociale ("Case Manager"), insieme al soggetto beneficiario Non autosufficiente, ai suoi familiari o all'eventuale amministratore di sostegno, predispone il Programma Socio Assistenziale Familiare, utilizzando il prospetto di cui all'allegato 2 (allegato 3 nel caso di minori) alla colonna F, Programma Socio Assistenziale Familiare.

Il Programma Socio Assistenziale Familiare certifica le prestazioni, rilevate dal Catalogo, che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità, relative a ciascuna delle attività quotidiane, descrivendone le modalità e i tempi di intervento.

L'assegnazione delle prestazioni per ciascuna delle attività quotidiane determina il Punteggio che genera l'eventuale contributo a favore delle famiglie, come descritto ai successivi punti, quale supporto economico per il loro "acquisto".

Si procederà, inoltre, con la predisposizione dell'ipotesi di Programma mensile, relativo alle Attività Integrative, complementari all'intervento quotidiano come sopra definito, i cui costi sono INTEGRALMENTE A CARICO dell'Istituto.

Prestazioni Integrative

Come sopra anticipato, ad integrazione delle Prestazioni Prevalenti, in fase di valutazione e definizione del Progetto Socio Assistenziale familiare, l'Ambito Sociale convenzionato può assegnare una o più delle seguenti prestazioni integrative, i cui costi saranno integralmente a carico dell'Istituto:

- A. **OSS / Educatori Professionali:** l'eventuale **intervento socio assistenziale specialistico da parte di Operatori Socio Assistenziali**, a domicilio, di natura NON sanitaria, indicati dall'ente aderente (anche per **prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di Non autosufficienza**). Nel caso di minori, l'eventuale intervento di **Educatori Professionali**;
- B. **Centro diurno:** l'eventuale intervento socio assistenziale, di natura NON sanitaria, di **potenziamento delle abilità** (nel caso di giovani minori) e di **prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di Non autosufficienza** o interventi di **sollievo** (nel caso di soggetti adulti anche anziani), da svolgersi presso un **centro diurno**;
- C. **Sollievo:** l'eventuale intervento di sollievo domiciliare anche per sostituzioni temporanee degli ordinari *care givers*;
- D. **Servizi di Accompagnamento/Trasporto:** eventuali servizi di accompagnamento/**trasporto** per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, etc.);
- E. **Pasto:** l'eventuale consegna di pasti a domicilio;

- F. **Ausili:** l'eventuale installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) tali da ridurre il grado di Non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore;
- G. **Domotica:** l'eventuale installazione a domicilio di strumenti tecnologici di "domotica" atti a ridurre, anche in tal caso il grado di Non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.

Nel caso di giovani minori le Attività Complementari potranno riferirsi esclusivamente alle Lettere A, B, D, F e G.

Relativamente alle Prestazioni Complementari, nella redazione del Programma Socio Assistenziale Familiare si dovrà tener conto che saranno integralmente a carico dell'istituto, NON più di:

- A. 12 ore medie mensili (rispetto all'intervento complessivo di durata annuale);
- B. 8 incontri medi mensili (rispetto all'intervento complessivo di durata annuale);
- C. 16 ore medie mensili (rispetto all'intervento complessivo di durata annuale);
- D. 8 servizi medi mensili (rispetto all'intervento complessivo di durata annuale);
- E. 6 servizi settimanali (e fino a 24 al mese);
- F. 1 ausilio;
- G. 1 strumento tecnologico di "domotica".

In ogni caso, per l'attivazione delle prestazioni integrative ogni beneficiario "dispone" di un valore massimo di "budget" di intervento, **ANNUO**, a carico dell'Istituto, variabile rispetto all'ISEE per un punteggio, così come riportato in tabella, comunque superiore a 17 (massimo livello di Non autosufficienza integralmente supportato da cure familiari):

P	ISEE											
	valido alla data di presentazione domanda, relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario											
	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28-32	32-36	36-44	44-56	56-
17 - 120	3.200	3.100	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000	1.800	1.400	1.000	600

In caso di progetto per giovani minori predisposto con l'Allegato 3, il "budget" disponibile annuo, a carico dell'istituto, a favore del Soggetto Proponente, per l'attivazione di Prestazioni Integrative è così definito:

P	ISEE											
	valido alla data di presentazione domanda, relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario											
	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28-32	32-36	36-44	44-56	56-
4 - 10	5.250	5.000	4.750	4.500	4.250	4.000	3.750	3.500	3.250	3.000	2.500	2.000
2 - 3	3.750	3.500	3.250	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000	1.750	1.500	1.000	500

Il Programma Assistenziale Familiare definito nelle modalità sopra descritte, con l'assegnazione delle prestazioni prevalenti e integrative, sarà inserito dall'Assistente Sociale nell'area riservata del soggetto richiedente. Il Programma analitico così definito sarà visualizzabile nella medesima sezione dell'area riservata ESCLUSIVAMENTE dall'Assistente Sociale e dal richiedente. L'Istituto, per il versamento del contributo mensile rileverà, a tutela e garanzia della privacy del soggetto beneficiario, ESCLUSIVAMENTE il valore sintetico del Punteggio complessivamente maturato (non connesso all'effettivo stato di Non autosufficienza ma anche correlato alle modalità di supporto assistenziale).

In fase di inserimento del Programma Socio Assistenziale Familiare verrà individuato dall'Assistente Sociale il Responsabile del Programma che potrà essere il medesimo beneficiario o uno tra i soggetti potenzialmente richiedenti.

Il Patto Socio Assistenziale tra le parti

Al termine delle valutazioni e verifiche di cui sopra, rilevata la bontà e la sostenibilità dell'intervento, tra le parti, Soggetto Beneficiario (o familiari o amministratore di sostegno in sua vece) e l'Ambito Sociale convenzionato con l'Istituto, verrà definito il Patto Socio Assistenziale Familiare. Il Patto Socio Assistenziale prevede che:

l'Ambito Sociale convenzionato garantisce:

- la presa in carico continuativa del soggetto Non autosufficiente e del nucleo familiare di riferimento, il monitoraggio dello status e l'eventuale aggiornamento del programma socio assistenziale familiare;
- la formazione, la consulenza e il supporto ai componenti il nucleo dei familiari care givers;
- la formazione, la consulenza e il supporto agli assistenti familiari, inseriti in uno specifico Registro di Ambito;
- la formazione, la consulenza e il supporto alla rete di volontariato, inseriti in uno specifico Registro di Ambito;
- l'erogazione delle eventuali prestazioni integrative complementari definite nel Programma;

il soggetto beneficiario e i suoi familiari garantiscono:

- l'identificazione del responsabile del programma assistenziale familiare
- la partecipazione alle attività di formazione organizzate in favore dei familiari care givers;
- la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'Assistente Familiare e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali.

La sottoscrizione del Patto Socio Assistenziale tra le parti avverrà "virtualmente" nella specifica sezione dei servizi in linea da parte dell'Assistente Sociale ("Case Manager") e del Responsabile del progetto assistenziale come sopra identificato.

Nel caso in cui la "sottoscrizione" del Patto Assistenziale avvenga entro il 20° giorno del mese (esempio luglio), gli interventi si avvieranno sin dal mese successivo (esempio, in tal caso agosto) mentre nel caso in cui la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese (medesimo esempio di luglio), gli interventi si avvieranno nel mese ancor successivo (settembre). I Programmi Socio Assistenziali Familiari così come definiti ai punti precedenti avranno durata pari a 12 mesi.

L'approvazione del Patto Assistenziale tra le parti con l'identificazione e l'accettazione del Piano Socio Assistenziale Familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere un contributo economico a supporto dell'acquisto e della gestione delle prestazioni prevalenti di intervento.

Prestazioni in denaro

Infatti, per l'acquisizione delle **prestazioni prevalenti**, mensilmente, l'Istituto, a partire dal mese di attivazione del Programma Socio Assistenziale Familiare e per la durata di 12 mesi, riconoscerà al soggetto adulto beneficiario una somma così definita:

P	ISEE												
	valido alla data di presentazione domanda, relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario												
	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28-32	32-36	36-44	44-56	56-72	72-
96 - 120	1.300	1.225	1.150	1.075	1.000	925	850	775	700	600	475	350	
73 - 95	1.100	1.025	950	875	800	725	650	575	500	400	275		
59 - 72	900	825	750	675	600	525	450	375	300	200			
36 - 58	600	525	450	375	300	225	150						

(i valori ISEE corrispondenti alle fasce limite, appartengono a quella maggiormente conveniente per il beneficiario)

Per il calcolo del contributo erogato mensilmente dall'Istituto, da tali valori saranno "dedotti" eventuali indennità di invalidità civile e di accompagnamento erogate dall'Istituto ed eventuali "assegni di cura" erogati a livello territoriale, per il medesimo periodo assistenziale, dai competenti Enti Locali.

In caso di nucleo familiare formato da più aventi diritto, il contributo economico complessivo erogato NON potrà essere superiore a 1.700,00 euro, da cui andranno comunque dedotte le eventuali indennità di invalidità civile e di accompagnamento complessivamente percepite ed eventuali "assegni di cura" erogati a livello territoriale dai competenti Enti Locali.

In caso di beneficiario con due o più "dante causa" (esempio entrambi i genitori) il contributo sarà comunque unico e come sopra definito.

Il parametro P rappresenta il punteggio che identifica il grado di fabbisogno assistenziale di attività, ottenuto sommando i singoli punteggi per ciascuna Attività Quotidiana indicati nella Colonna F dell'Allegato 2 al presente Avviso, assegnati dall'Assistente Sociale durante la visita, come descritto ai precedenti Punti.

Il parametro ISEE indica il Valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare in cui compare il soggetto beneficiario, valido alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di giovani minori, il cui Programma Assistenziale è stato predisposto con l'Allegato 3, la formula per il calcolo del contributo a favore della famiglia è così definita:

P	ISEE												
	valido alla data di presentazione domanda, relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario												
	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28-32	32-36	36-44	44-56	56-72	72-
10	700	650	600	550	500	450	400	350	300	250	200		
4-5	500	450	400	350	300	250	200	150					
2-3	300	250	200	150	100								

Anche in tal caso, per il calcolo del contributo mensilmente erogato dall'Istituto, da tali valori sono "dedotte" eventuali indennità di invalidità civile e di accompagnamento erogate dall'Istituto, indennità di frequenza ed eventuali "assegni di cura" erogati, per il medesimo periodo assistenziale, a livello territoriale dai competenti Enti Locali.

P rappresenta il punteggio che identifica il fabbisogno assistenziale di attività, come indicato nella Colonna F dell'Allegato 3, valutato dall'Assistente Sociale.

Per i giovani minori il parametro su cui calcolare il contributo è l'Indicatore della Situazione Economica equivalente ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, in cui compare il medesimo giovane beneficiario.

In ogni caso, per ciascuna tipologia di beneficiario, l'erogazione del contributo mensile è incompatibile nel caso in cui il soggetto Non autosufficiente sia assistito da persona che fruisce, nel medesimo periodo, di congedo parentale straordinario, retribuito, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Le somme così erogate sono esenti dall'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche, ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie".

Il contributo verrà erogato in favore del beneficiario o del responsabile del programma assistenziale; il beneficiario inserirà nella propria area riservata il codice IBAN di conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato.

L'erogazione del contributo cessa con l'interruzione del Programma Socio Assistenziale derivante da qualsiasi causa.

Condizioni di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, come sopra definito, a favore del beneficiario è, comunque, **condizionata** al fatto che:

→ nel caso in cui gli Interventi Socio assistenziali siano svolti da familiari (conviventi e non), i medesimi dovranno fruire di adeguati strumenti di **consulenza e formazione** organizzati dagli Enti Convenzionati per un numero complessivo di ore pari a 12. Sono ammessi e auspicati anche strumenti di formazione multimediali, di auto formazione e formazione a distanza.

Nel caso di familiari in possesso di adeguata formazione professionale (familiari OSS, OSA, infermieri, medici, etc.) potranno NON essere svolte le 12 ore di consulenza e formazione, nella parte relativa alle competenze di intervento;

→ nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall'intervento di volontariato, l'eventuale "supporto" economico a favore dell'Associazione di Volontariato è a cura e a carico della famiglia, secondo le vigenti disposizioni normative. Gli interventi di volontariato saranno erogati dalle Associazioni presenti in uno specifico elenco di progetto;

→ nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall'intervento anche di **Assistenti Familiari / Educatori Domiciliari**, l'erogazione è condizionata alla regolare assunzione da parte del soggetto beneficiario (o da parte del Responsabile del Progetto) dell'Assistente, anche attraverso forme di "somministrazione" da parte di soggetti accreditati (Agenzie di Lavoro), con il pagamento periodico delle spettanze e degli oneri previdenziali. Il soggetto che svolgerà la funzione assistenziale verrà individuato all'interno di uno Specifico **Registro Assistenti Familiari**.

La risorsa socio assistenziale individuata all'interno del Registro del Volontariato, attraverso le Associazioni ivi presenti, o dal Registro Assistenti Familiari, anche attraverso Agenzie di Lavoro, NON dovrà avere un grado di parentela o AFFINITA' con il soggetto assistito pari o inferiore al **quarto**.

Per i giovani minori

Nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall'intervento di **Educatori Domiciliari**, l'erogazione è condizionata alla regolare assunzione da parte del genitore richiedente o del Responsabile del progetto assistenziale, dell'Assistente, anche attraverso forme di "somministrazione" da parte di soggetti accreditati (Agenzie di Lavoro), con il pagamento periodico delle spettanze e degli oneri previdenziali, ovvero anche attraverso lo strumento dei "buoni lavoro", cosiddetti voucher.

In ogni caso, l'Istituto, prima di procedere con l'erogazione della somma, verificherà che nel mese di avvio del Progetto Assistenziale si sia proceduto con la regolarizzazione del contratto di assunzione a favore dell'Assistente Familiare o l'acquisto dei Buoni Lavoro (Educatore Domiciliare - utilizzando i seguenti dati: codice fiscale datore di lavoro, codice fiscale assistente familiare, codice contratto INPS); inoltre, trimestralmente, verificherà, l'effettivo pagamento dei contributi afferenti il suddetto contratto.

Numero di Assistenti

Ciascun Ambito Sociale ha definito un numero massimo di assistiti nel limite delle risorse economiche messe a disposizione dall'Istituto.

Pertanto, ciascun Ambito Sociale convenzionato procederà, entro il 31 ottobre 2013, con l'attivazione di un valore massimo di Programmi Socio Assistenziali pari al numero indicato nell'allegato 1 alla colonna "N°", oltre ai beneficiari in carico a precedenti progetti di assistenza il cui programma annuale scade dopo tale data.

Dopo tale data, sulla base delle somme effettivamente ancora disponibili a livello nazionale si potrà procedere con l'ampliamento proporzionale dei beneficiari, anche in tal caso seguendo l'ordine cronologico di invio e validazione delle istanze.

Eventuali soggetti che subentreranno successivamente alla data del 31 ottobre 2013 godranno delle prestazioni assistenziali, comunque, fino al 31 ottobre 2014, fatti salvi eventuali rinnovi progettuali.

Il 31 ottobre 2014 rappresenta la scadenza degli Accordi di Programma con gli Ambiti Sociali convenzionati.

Note informative

Lo Sportello Sociale di Informazione e Consulenza Familiare

L'Ambito Sociale si impegna ad attivare durante l'intero periodo progettuale, uno o più Sportelli di Informazione e Consulenza Familiare, denominato "Sportello Sociale/Segretariato Sociale", dedicato alle tematiche e problematiche afferenti la Non autosufficienza propria e dei familiari. Lo Sportello organizza, eventualmente e periodicamente, incontri a tema di counseling, orientamento formazione e assistenza psicologica alle famiglie utenti.

Lo Sportello informa circa ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di Non autosufficienza.

Lo Sportello è aperto al pubblico almeno per 20 ore settimanali e dispone di uno specifico numero telefonico di contatto nei medesimi orari di apertura.

Registro Assistenti Familiari

L'Ambito Sociale convenzionato predispone un Registro (Albo, Elenco, etc.) degli Assistenti Familiari, relativo al proprio territorio di competenza. Laddove già esistenti, sono utilizzati i Registri istituiti presso le Amministrazioni locali competenti.

Ricordiamo che il beneficiario Non autosufficiente riceverà il contributo economico identificato ai punti precedenti esclusivamente nel caso in cui l'Assistente Familiare sia presente nel Registro o sia "somministrato" da soggetto accreditato, anch'esso presente nel Registro.

Al Registro sono iscritte persone con adeguata capacità acquisita "on the job" o a seguito di idoneo corso di formazione.

Nel caso in cui il beneficiario o i familiari individuino persona di fiducia eventualmente già presente e operante al domicilio, ne verrà predisposta l'iscrizione nel registro con la preventiva valutazione e integrazione delle capacità e delle competenze definite anche attraverso la frequenza a un corso di formazione.

I corsi potranno prevedere Elementi di igiene personale, Elementi di igiene ambientale, Elementi di igiene degli alimenti, Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici, Elementi di etica nei servizi alla persona, Caratteristiche psico-fisiche di persone con diversi livelli di autosufficienza, Educazione sanitaria, Elementi di Geriatria e Gerontologia, Educazione alimentare, Elementi di dietoterapia, Elementi di assistenza socio educativa, Elementi di gestione delle capacità residue, Sociologia della Famiglia, e nel caso di soggetti stranieri, Lingua Italiana e Cucina italiana e locale.

Il Registro del Volontariato Sociale

Con simili modalità di cui al punto precedente, è istituita una Rete di Volontariato di Progetto. I soggetti così identificati si impegnano, con il supporto del medesimo Ambito a verificare l'idoneità degli operatori, con l'eventuale svolgimento preventivo di percorso info/formativo.

Accertamenti

Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 45/2001, l'Istituto eseguirà controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando una sanzione compresa tra i 500 e i 5.000 euro. In tali casi, l'Istituto procederà con la revoca immediata del beneficio.

PRIVACY

L'INPS, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali sono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all'erogazione della prestazione richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell'Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati agli Ambiti sociali convenzionati.

Informiamo che si potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano.

Non sarà pubblicato alcun elenco dei soggetti beneficiari delle prestazioni di assistenza domiciliare.

Informiamo, infine, che per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7, l'utente potrà rivolgersi al Direttore dell'Ufficio INPS competente alla definizione del procedimento e/o all'erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, "Responsabile" pro tempore del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Ciglieri – Dirigente Ufficio II – Welfare, della Direzione Centrale Credito e Welfare.

Seguite ogni aggiornamento nella pagina dedicata alla prestazione e, in tempo reale, sul canale twitter @INPSDipPubblici e sulla pagina facebook "Persona Sempre".

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il servizio di **Contact Center 803164** (solo da numeri fissi; da cellulare è necessario chiamare lo **06 164 164** a pagamento).

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente Avviso.

Roma, 2 maggio 2013

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Maurizio Manente

f.to M. Manente